



Deliberazione Giunta Regionale n. 802 del 30/12/2014

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Programmazione Economica e Turismo

Oggetto dell'Atto:

Legge 15 dicembre 2011 n. 217, art. 11. Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. gli artt. 68, 80 e 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 e l'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 disciplinano, in materia di pubblica sicurezza, i locali per i pubblici spettacoli e le licenze relative alle attività dei pubblici esercizi;
- b. l'art. 6 comma 2 quinquies del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 come modificato dall'art. 54 comma 1 lettera a) della legge 29 luglio 2010 n. 120 disciplina, tra l'altro, lo svolgimento nelle ore pomeridiane di particolari forme di intrattenimento e svago danzante negli stabilimenti balneari;
- c. l'art. 11, comma 6 della legge 217/2011 come modificato dall'art. 34 quater del decreto legge n. 179/2012 stabilisce che "si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'art. 01, comma 1 lettere b),c), d), ed e), del decreto –legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare ,anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo";
- d. l'art. 11, comma 6 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea" - Legge comunitaria 2010, come modificato dall'art.34 – quater del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" dispone che "al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico -balneari e la tutela della concorrenza è demandata alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari";
- e. gli indirizzi di cui al punto precedente sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità;

CONSIDERATO che l'art.1 comma 48 della legge regionale n. 16 del 2014 stabilisce che la Giunta Regionale "con proprio provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge fissa gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari"

PRESO ATTO

- a. dei pareri espressi dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore;
- b. della nota prot.n.6309/Udcp/Gab/UI del 22.04.2013 con la quale il Capo Ufficio legislativo del Presidente conferma che il contenuto della presente deliberazione riveste natura amministrativa;

RITENUTO

- a. di dover fissare i seguenti indirizzi generali per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari in Campania:
 - a.1 Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti;

- a.2 L'esercizio delle attività accessorie è subordinato al possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente;
- a.3 Le attività accessorie rispettano le particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché l'ordine pubblico, l'incolumità e la sicurezza pubblica, le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico- sanitaria e inquinamento acustico e le norme sulla destinazione d'uso della licenza di concessione di pubblico demanio marittimo e, ove adottati, i regolamenti e le ordinanze comunali;
- a.4 Le attività accessorie sono effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate salva diversa disposizione da parte dei Comuni sulla base di particolari esigenze di servizio locali;
- a.5 In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'art. 141 del regolamento TULPS devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- a.6 La disciplina di cui all'art. 80 del TULPS si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui all'art.11, comma 6-bis della legge n.217 del 2011;
- a.7 Non fanno parte dell'intrattenimento danzante, in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.339 del 12 dicembre 1983, e sono quindi sottratte alla disciplina dell'art.80 del TULPS, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui all'art. 11, comma 6-bis della legge n. 217 del 2011, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto come descritto all'art.1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983. Pertanto quando non sussistano le specifiche condizioni individuate all'art.11, comma 6-quater della legge n.217 del 2011, per l'attività di intrattenimento danzante, a tutela dell'incolumità delle persone, è richiesta l'applicazione dell'art.80 del TULPS;
- a.8 Nei soli casi di intrattenimento e svago danzante contemplato all'art.6, comma 2-quinquies del decreto legge n.117 del 2007, modificato dall'art.54, comma 1, lettera a) della legge n.120 del 2010, continua a non applicarsi l'art. 80 del TULPS ;
- b. Di dover demandare il recepimento, a livello comunale, degli indirizzi regionali per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari in Campania ad apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità;

VISTI

- a. Gli artt. 68, 80 e 86 del regio decreto n.773 del 1931;
- b. L'art. 141 del regio decreto n.635 del 1940;
- c. L'art. 6 comma 2-quinquies del decreto legge n.117 /2007 modificato dall'art.54 ,comma 1 lettera a) della legge n. 120 /2010;
- d. L'art. 11, comma 6 della legge n.217 /2011, modificato dall'art.34-quater del decreto legge n.179/2012;

e. L'art.1 comma 48 della legge regionale n.16

f. Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

L'assessore al Turismo e Beni Culturali propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito integralmente riportate :

1. di fissare i seguenti indirizzi generali per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari in Campania:

1.1 Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti;

1.2 L'esercizio delle attività accessorie è subordinato al possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente;

1.3 Le attività accessorie rispettano le particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché l'ordine pubblico, l'incolumità e la sicurezza pubblica, le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico- sanitaria e inquinamento acustico e le norme sulla destinazione d'uso della licenza di concessione di pubblico demanio marittimo e, ove adottati, i regolamenti e le ordinanze comunali;

1.4 Le attività accessorie sono effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, salva diversa disposizione da parte dei Comuni sulla base di particolari esigenze di servizio locali, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

1.5 In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'art. 141 del regolamento TULPS devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;

1.6 La disciplina di cui all'art. 80 del TULPS si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui all'art.11, comma 6-bis della legge n.217 del 2011;

1.7 Non fanno parte dell'intrattenimento danzante, in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.339 del 12 dicembre 1983, e sono quindi sottratte alla disciplina dell'art.80 del TULPS, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui all'art. 11, comma 6-bis della legge n. 217 del 2011, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto come descritto all'art.1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983. Pertanto quando non sussistano le specifiche condizioni individuate all'art. 11, comma 6-quater della legge n. 217 del 2011, per l'attività di intrattenimento danzante, a tutela dell'incolumità delle persone, è richiesta l'applicazione dell'art.80 del TULPS;

- 1.8 Nei soli casi di intrattenimento e svago danzante contemplato all'art.6 , comma 2-quinquies del decreto legge n.117 del 2007, modificato dall'art.54, comma 1, lettera a) della legge n.120 del 2010, continua a non applicarsi l'art. 80 del TULPS ;
2. Di demandare il recepimento, a livello comunale, degli indirizzi regionali per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari in Campania ad apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità.
3. Di inviare la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza:
 - 3.1 alla UOD Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale –Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul BURC (40-03-05)
 - 3.2 al webmaster della Regione Campania per la pubblicazione nella sezione competente
4. di inviare la presente deliberazione:
 - 4.1 al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
 - 4.2 alla Direzione Generale per la Programmazione economica e il Turismo;
 - 4.3 all'assessore al Turismo e ai Beni Culturali.